

N. 6603/12 R.G. N.R.
N. 6515/12 R.G.G.I.P.

SENTENZA 1591/13
UDIENZA 10/10/2013
DEPOSITO 29/10/2013
ESECUTIVA
SCHEDA
N. C.P.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE dott. Letizio Magliaro

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A
(con motivazione successiva)

nel procedimento a carico di:

AQ

NM

AS

I M P U T A T I

in ordine ai seguenti reati:

SM (giudicato separatamente), AQ, NM e AS CAPO A)

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 co. 1 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. per avere, in concorso tra di loro, per futili motivi consistenti nella disapprovazione della relazione sentimentale intrattenuta da ST con KA, cagionato la morte di KA, pestandolo selvaggiamente e colpendolo violentemente e ripetutamente con calci e pugni in tutto il corpo, anche in zone vitali e, in particolare, al volto, al torace e agli arti superiori nonché attingendolo alla testa con ripetuti colpi attraverso un supporto metallico per "telefono doccia", ciascuno con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la finalità unitaria di ucciderlo. Con l'aggravante di avere agito per futili motivi.

Fatto commesso in Molinella (BO), il 26 e il 27 maggio 2012.

SM (giudicato separatamente), AQ, NM e AS CAPO B)

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 605 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di eseguire il reato di cui al capo A), dopo aver posto KA in condizioni di incapacità di agire a seguito delle lesioni cagionategli con la condotta descritta nel capo che precede, lo trascinarono per le braccia fuori dall'abitazione di SM e AS, sita al piano primo della palazzina di via ..., e lo trasportavano, nel suo appartamento sito al piano terra dello stesso edificio, dove AQ, in accordo con SM, NM e AS, lo teneva segregato nella camera da letto per evitare che potesse darsi alla fuga, così privandolo della libertà personale contro la sua volontà sino a quando, la mattina successiva, ne sopraggiungeva la morte a causa delle gravi lesioni cagionategli con le condotte descritte nel capo A) che precede. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo A). Fatto commesso in Molinella (BO), il 26 e il 27 maggio 2012.

SM (giudicato separatamente) e AS CAPO C)

del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 582, in relazione agli artt. 585, co. 1 e 576 co. 1 n. 2, 61 n. 1 e 5 c.p. perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per futili motivi consistenti nella disapprovazione della relazione sentimentale intrattenuta da ST con KA, nonché approfittando della circostanza di minorata difesa della persona offesa minore di età, la colpivano ripetutamente ed in diversi momenti della giornata del 26 maggio 2012 - in particolare, nel pomeriggio verso le ore 15.00/16.00 e nelle prime ore della sera. verso le 19.00/20.00 - con le mani, le ciabatte e con un pezzo di una tapparella nonché strappandole i capelli, così volontariamente cagionandole lesioni personali di cui al referto medico in atti, consistite in "trauma cranico minore, trauma distorsivo del rachide cervicale, contusioni multiple" e giudicate guaribili in giorni 7. Con le aggravanti della minorata difesa e di avere agito per futili motivi. Fatto commesso in Molinella, il 26 maggio 2012.

MOTIVAZIONE

Il fatto e le indagini

In data 27 maggio 2012 veniva richiesto l'intervento di personale del "118" in via Il personale sanitario arrivava sul luogo alle ore 12.40 e accertava la presenza del cadavere di un uomo, poi identificato nella vittima KA. Nell'immediatezza veniva segnalato che l'uomo era *"rinvenuto privo di vita, con evidenti segni di percosse (ematoma orbitale sinistro e piramidale nasale, fronto temporale destro, arti superiori, emi costato sinistro, graffi al volto, collo e arti) macchie ipostatiche, iniziale rigor"*.

Venivano pertanto avvisate le forze dell'ordine ed intervenivano sul posto i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Bologna. Le immediate attività di indagini consistevano nell'acquisire le sommarie informazioni rese da AQ e MM, cugini della vittima e fratelli germani tra loro, anche se aventi cognomi diversi. I due dichiaravano che dopo vari contatti avuti con il cugino la sera precedente, si erano accordati con lui per andarlo a prendere quella mattina. Arrivati nell'abitazione del

Kavevano trovato le chiavi all'esterno della porta della sua abitazione e l'uomo steso sul suo letto che non dava segni di vita e pertanto avevano chiamato il "118". Venivano assunte informazioni anche dalla vicina di casa della vittima, la quale riferiva alcuni particolari in ordine alla vittima e alle persone componenti la famiglia che abitava al piano superiore: SM, la moglie AS (quest'ultima sorella di due soggetti pakistani sopraindicati e quindi anch'essa cugina della vittima) e i loro cinque figli. La P in particolare riferiva di alcune confidenze avute dalla figlia maggiore della coppia, ST, nata nel 1995 in Pakistan, in ordine ad una sua relazione sentimentale con la persona deceduta. Veniva altresì sentito il fratello di SM, per cercare di rintracciare il Sche nel frattempo non risultava reperibile. Venivano pertanto disposte immediate ricerche del medesimo.

Nella giornata successiva del 28.5.2012 venivano assunte le spontanee dichiarazioni degli odierni imputati A e N, nonché quelle della loro genitrice AZ e della sopraindicata SA. Venivano altresì raccolte le spontanee informazioni rese dalla figlia di quest'ultima, ST.

Poiché tutte le persone sopra indicate venivano convocate presso la sala d'attesa degli uffici del Nucleo investigativo dei carabinieri, in tale luogo veniva predisposta la registrazione delle conversazioni intercorrenti tra le persone lì convocate.

Tale attività investigativa permetteva una decisiva svolta alle indagini in corso.

Ed invero, mentre A e N ribadivano sostanzialmente la loro versione, di essersi recati nella casa della vittima soltanto nella mattinata del 27, versione sostanzialmente confermata dalla loro madre AZ e dalla loro sorella SA, la giovane ST nelle sue dichiarazioni sostanzialmente affermava che tra lei e la vittima era in corso una relazione sentimentale, tenuta segreta in quanto chiaramente invisibile alla famiglia della giovane. Il giorno precedente dell'accertamento della morte del K, la madre della giovane (cioè SA) aveva scoperto accidentalmente la relazione, informandone il marito SM. Questi aveva voluto avere conferma che la circostanza, dopodiché aveva incominciato a picchiare la figlia a più riprese. Nella serata il K, che abitava nell'appartamento posto al piano di sotto, aveva tentato di contattare telefonicamente la famiglia della ragazza, probabilmente preoccupato del suo silenzio. Non ottenendo risposta verso le 22.30 – 23 si era presentato alla porta di casa. Immediatamente il padre di T aveva incominciato ad aggredirlo malmenandolo, insieme alla madre. Il K non risultava avere reagito a tale aggressione, parendo quasi accettare la medesima. Di lì a poco, venivano convocati telefonicamente dal SM i cognati A e N quali, posti a

conoscenza del motivo dell'aggressione, vale a dire la relazione trattenuta dalla vittima con la figlia del S, partecipavano attivamente all'aggressione stessa, colpendo anch'essi il K. Al termine dello stesso A e N trasportavano la vittima, in stato di semi incoscienza, nel suo appartamento sottostante, decidendo di fermarvisi anch'essi per evitare che la vittima si allontanasse. La giovane T descriveva le modalità del pestaggio, nonché le successive condotte della madre e degli altri partecipanti all'aggressione, volte a eliminare le tracce delle stesse, anche distandosi dei vestiti macchiati di sangue.

Venivano quindi disposti accertamenti che permettevano di recuperare i reperti compiutamente descritti nei verbali di sequestro, consistenti sia negli oggetti utilizzati per colpire la vittima sia nei vestiti indicati da ST. Ulteriori attività di indagine consisteva nella sottoposizione ad analisi dei reperti biologici (sangue) rinvenuto nei vestiti e nell'appartamento dei S per attribuirne la paternità; veniva inoltre disposto accertamento autoptico per chiarire ulteriormente le cause del decesso della vittima.

L'emergere degli elementi sopraindicati determinava l'adozione del fermo in data 28 maggio 2012 disposto dal P.M. presso il Tribunale di Bologna nei confronti dei quattro indagati, eseguito nei confronti dei tre odierni imputati in quanto SM non veniva rintracciato e le successive ricerche permettevano di verificare che si era dato alla fuga, quasi sicuramente all'estero.

Il G.I.P., all'esito dell'udienza di convalida - nel corso della quale SA e NM si sottraevano all'interrogatorio di garanzia avvalendosi del diritto al silenzio e AQ rendeva soltanto delle brevi dichiarazioni in merito ad una telefonata intercorsa tra lui e KA la sera del 26 o del 27 maggio - convalidata la misura precautelare in relazione al solo delitto di cui al capo A), applicava la misura della custodia carceraria in quanto li riteneva gravemente indiziati di detto reato e di quello di cui al capo B). Avverso l'ordinanza custodiale proponevano riesame le difese. All'udienza camerale del 19 giugno 2012, rilevato che era stato dato avviso di tale udienza soltanto ad uno dei due difensori ritualmente nominati dagli inquisiti, il Tribunale, accogliendo l'eccezione svolta in ogni procedimento dal difensore presente, riteneva sussistente la dedotta nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. e, constatato che non era possibile rifissare l'udienza camerale in tempo utile per evitare la perdita di efficacia, prevista dall'art. 309 comma 10 c.p.p., dell'ordinanza impugnata, dichiarava la perenzione, a decorrere dal 23 giugno 2012, della misura in corso di esecuzione a carico dei ricorrenti.

In data 20 giugno 2012 il P.M. disponeva nuovamente il fermo dei tre prevenuti, fermo eseguito il 23 giugno 2012. All'esito dell'udienza all'uopo fissata, nel corso della quale

gli indagati si avvalevano nuovamente della facoltà di non rispondere, il G.I.P., convalidata la misura precautelare disposta nei loro confronti, applicava agli indagati la misura di massimo rigore, ritenendoli gravemente indiziati dei delitti di cui ai capi A) e B). Gli elementi di prova a carico dei prevenuti venivano avvisati nelle s.i.t. rese da ST, figlia di SM e SA; nel referto medico redatto dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna relativo alle lesioni personali riscontrate alla teste; nei verbali relativi alle perquisizioni e ai sequestri effettuati presso gli appartamenti siti in; nel verbale relativo al rinvenimento, all'interno di un cassonetto per la raccolta dell'immondizia sito nei pressi del luogo in cui era stato commesso l'omicidio, e nel sequestro degli indumenti indossati da ST quando avevano avuto luogo gli accadimenti nonché di due oggetti contundenti utilizzati per la colpire mortalmente KA nella captazione della conversazione che era intercorsa all'interno della sala di aspetto della Caserma del Nucleo Investigativo del Comando Carabinieri di Bologna, tra AZ e i figli AQ e NM; da quanto riportato nel n.o. sanitario al seppellimento del cadavere di KA in merito alle cause della morte; dalla nota redatta dal C.T. medico - legale, dott.ssa E. Segreto, che aveva proceduto all'esame necrosettoria sulla salma del K; nella relazione preliminare della consulenza tecnica genetica disposta dal P.M. e redatta dal C.T. prof.ssa Susi Pelotti.

Avverso la nuova ordinanza custodiale proponevano richiesta di riesame i difensori dei ricorrenti. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza impugnata con provvedimento del 11.7.2012.

Avverso tale provvedimento il difensore degli imputati proponeva ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione rigettava ricorso in data 7.3.2013.

Dopo l'avviso agli imputati ai sensi dell'articolo 415 bis c.p.p. veniva richiesto il rinvio a giudizio dei medesimi.

Veniva pertanto fissata l'udienza preliminare per il 22/5/2012 ed in tale udienza si costituiva parte civile ST tramite il rappresentante legale nonché il Consiglio dei Ministri ed il Ministero Pari Opportunità tramite l'Avvocatura dello Stato. Veniva respinta la richiesta della difesa degli imputati di estromissione delle parti civili.

Venivano decise con ordinanza allegata al verbale d'udienza questioni relative all'utilizzabilità di alcuni atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

Quindi veniva respinta una prima richiesta di rito abbreviato condizionato all'assunzione di alcune prove, come da ordinanza cui si rinvia. Poiché in subordine gli imputati chiedevano procedersi al rito abbreviato, i medesimi venivano ammessi a tale rito, e si

rinviava per la discussione all'udienza successiva del 11/10/2013.

In tale ultima udienza, non si presentava per le conclusioni la parte civile S, ed i difensori degli imputati producevano documenti, in particolare il difensore degli imputati A e N documentazione attestante l'avvenuto risarcimento alla famiglia della vittima dimorante in Pakistan.

Infine le parti concludevano come indicato nel verbale d'udienza.

La valutazione delle prove.

La conclusione cui occorre pervenire sulla scorta degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero ed integralmente utilizzabili per la decisione è quella della piena responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti.

Il compendio probatorio in base al quale è possibile pervenire ad un'affermazione di penale responsabilità in ordine a tutti i reati contestati si desume in primo luogo dalle precise dichiarazioni accusatorie di ST.

Le attività investigative hanno poi permesso di trovare molteplici riscontri di natura oggettiva a quanto narrato dalla ragazza.

Le prove scientifiche hanno confermato sia la presenza delle persone indicate dalla giovane sul luogo del delitto, sia la causa della morte da individuare nelle lesioni cagionate la vittima dai tre odierni imputati.

Infine, dalle intercettazioni ambientali di alcune conversazioni degli imputati e della madre dei medesimi emergono sostanziale ammissioni della condotta loro attribuita.

ST ha reso dichiarazioni una prima volta in data 27 maggio, il giorno successivo all'omicidio. Ha poi reso ulteriori dichiarazioni in data 6 giugno. Data la rilevanza delle medesime, si ritiene opportuno riportare in maniera pressoché integrale la trascrizione delle dichiarazioni del 27 maggio:

“Conoscevo KA perché era cugino di mia madre, lui da circa 7/8 mesi è venuto ad abitare nell'appartamento sottostante la mia abitazione e con lui ho stretto un legame sentimentale da circa 9 mesi ancor prima che lui venisse ad abitare in ,,,.

A.d.r. io e lui ci vedevamo poco per paura che qualcuno ci scoprisse. Lui mi regalò un telefono cellulare del quale non ricordo il numero, per far sì che ci potessimo sentire di nascosto da tutta la mia famiglia. Io avevo paura che i miei genitori scoprissero la nostra relazione perché temevo le loro reazioni anche perché loro volevano che io conducessi una vita molto riservata, priva di rapporti con terze persone. Infatti non ho

neanche potuto proseguire negli studi perché i miei me lo hanno impedito. Ho smesso di andare a scuola dopo la prima superiore. Ieri mattina verso le 10.30/11.00, mia madre mi ha sorpreso in cucina mentre io ero al telefono con K intimandomi di consegnarle il telefono chiedendomi dove lo avessi preso. Io sono scappata in bagno e l'ho gettato nel Water tirando lo scarico.

A.d.r. Ho buttato il telefono nel WC del bagno piccolo che si trova di fronte al corridoio e di fianco alla cucina. Si tratta di un telefono Nokia grigio di piccole dimensioni. L'ho buttato sperando che la questione finisse lì e che i miei genitori non scoprissero la relazione che avevo con K. Alle successive ore 13.30 la madre di Kha telefonato a mia madre chiedendole se suo figlio fosse gradito quale mio sposo. Mia madre ha escluso subito la cosa. Credo che la madre di K abbia telefonato a mia madre su richiesta di K allarmato dal fatto di non riuscire più a mettersi in contatto con me.

A.d.r. nel corso della telefonata tra la madre di K e mia madre io ero in corridoio ed ho sentito ciò che si dicevano. Ho poi chiesto a mia madre chi fosse al telefono ma mia madre mi ha risposto che non mi dovevo impicciare.

A.d.r. io e K avevamo deciso di dire ai miei della nostra relazione perché quando a marzo K è andato in Pakistan ha parlato con i suoi familiari e questi hanno capito che noi due ci volevamo bene. Io e K speravamo che la sua famiglia potesse intercedere con la mia per far accettare la nostra relazione. I nostri progetti erano quelli di sposarci al mio 18° compleanno e magari mettere su famiglia. In un primo momento avevamo anche considerato l'idea di scappare ma poi abbiamo desistito.

A.d.r. verso le 15.00/16.00 del pomeriggio di ieri, mio padre è tornato a casa e mia madre gli ha raccontato subito della questione del telefono che io ho buttato nel wc. Mio padre è venuto da me e mi ha chiesto di dirgli la verità aggiungendo che secondo lui io parlavo al telefono con K. Mio padre era arrabbiato e per convincermi a parlare ha tentato di rassicurarmi dicendomi che se io e K ci volevamo bene ed io raccontavo la verità lui ci avrebbe fatto sposare. A quel punto ho raccontato la verità a mio padre dicendogli che io e K avevamo già fatto una sorta di promessa di matrimonio coinvolgendo l'Imam del Pakistan. La promessa ce la siamo fatta al telefono mentre Kera in Pakistan. Mio padre si è arrabbiato ancora di più cominciando a picchiarmi”...

“Verso le 23.00/23.30 circa di ieri mio padre ha ricevuto tre telefonate da K ma lui non ha risposto. Si è limitato a dirmi che era lui. Dopo qualche minuto ho sentito suonare alla porta, mio padre prima di aprire mi ha ordinato di andare in camera mia, cosa che

io ho fatto. Ho sentito mio padre aprire la porta e cominciare a picchiare K. Ho anche udito mia madre mentre lo insultava. Dopo un po' sono uscita dalla mia camera e quando sono arrivata in corridoio mia madre mi ha detto di tornare in camera mia e di far sì che nessuno dei figli andasse in sala. Dopo circa mezz'ora mio padre mi ha chiamata e mi ha fatto andare in sala. Lì ho visto K seduto a terra nel centro della sala, oltre a lui erano presenti mio padre e mia madre. A quel punto mio padre mi ha detto di picchiare K e io mi sono rifiutata. Mio padre ha ricominciato a picchiare K ed io mi sono intromessa poggiando la mia mano sulla schiena di K chiedendo a mio padre di smetterla. Mio padre ha cominciato a picchiare anche me. Nel frattempo mia madre picchiava K. Sempre in mia presenza mio padre ha telefonato ai fratelli di mia madre, Q e N chiedendo loro di prendere mia nonna materna e di raggiungerlo a casa. Dopo circa mezz'ora N e mia nonna materna sono arrivati a casa e mio padre gli ha riferito che io e K avevamo una relazione. Numair ha cominciato a picchiare Khalid aiutato poi da mio padre, mentre mia nonna invece, chiedeva di fermarsi dicendo che così lo avrebbero ucciso. Dopodiché N ha telefonato a Q chiedendogli di raggiungerlo immediatamente a casa nostra, cosa che lui ha fatto in brevissimo tempo. Nel frattempo mio padre ha telefonato alla madre di K che sta in Pakistan chiedendole di parlare con K per capire i motivi della nostra relazione. Nel corso della telefonata mio padre si è molto arrabbiato ed ha offeso la famiglia di K. Dopo questa telefonata, sempre mio padre ha chiamato la sorella di mia madre ed il fratello di K che stanno in Pakistan offendendoli. Anche N, Q e mia madre hanno offeso i familiari di K.

A.d.r. dopo le telefonate che vi ho appena raccontato, sono ricominciate le botte. Q, N e mio padre hanno ricominciato a picchiare K. Nel frattempo si sono fatte le 2.30.

A.d.r. K è stato picchiato con scarpe e ciabatte da Q. Ho visto N dare dei calci a K dove capitava e mio padre picchiarlo con un "saliscendi" della doccia che aveva prelevato poco prima da sopra un mobile del bagno. In tutto questo mia mamma era seduta sul divano che incitava a picchiarlo dicendo di prenderlo per i capelli e sbatterlo per terra e di picchiarlo più forte. Mia nonna invece ha cercato di farli ragionare ma è stata sbattuta sul divano da mio padre. Ho visto K sdraiato in terra nel centro della sala, mi è parso molto sanguinante, in particolare dalla bocca, dalla testa e dalle braccia.

A.d.r. K sanguinava dal centro della testa. Ho visto mio padre picchiarlo in testa con una scarpa dopo che il saliscendi della doccia si era rotto a forza di usarlo contro K.

A.d.r. si tratta di una scarpa marrone scuro da uomo con tacco, praticamente un

mocassino. Era quella nel mobiletto sotto l'acquario posto nel corridoio di fronte alla sala. Ho visto Q trascinare K per le braccia fuori da casa, mettendolo sul pianerottolo prima delle scale. K si lamentava e faticava a respirare. Ho sentito K chiedere un po' di acqua ma nessuno gliel'ha data. Mio padre Q e N hanno concordato il da farsi, poi Q e N hanno portato K giù nel suo appartamento. N ha poi riaccompagnato mia nonna a casa e so che avrebbe poi dovuto restituire la macchina con la quale era arrivato ad un suo amico che gliel'aveva prestata. Q è rimasto in casa con K.

A.d.r. ho sentito mio padre ordinare a Q di rimanere tutta la notte con K per evitare che scappasse.

“Ho visto Q pulire con il mocho il pavimento della sala ove K è stato picchiato.

A.d.r. i vestiti indossati da mio padre, da Q e da N erano sporchi di sangue. N aveva dei vestiti pachistani bianchi, mio padre indossava vestiti pachistani beige come anche Q con l'unica differenza che questi aveva anche una giacca.

A.d.r. mia madre ha lavato in lavatrice i vestiti di mio padre, di Q e di N sporchi di sangue. N e Q si sono cambiati ed hanno indossato dei vestiti puliti di mio padre. Ciò è avvenuto alla fine di tutto, quando K era già nell'appartamento di sotto”.

La mattina successiva verso le 10.30 mia madre mi ha svegliata dicendomi che K non respirava più e che stava per morire. Mi ha detto di andare da mio padre che era in camera sua. Mi sono alzata, sono andata da mio padre e questi mi ha detto di aver ricevuto la telefonata di Q che avrebbe comunicato che K non respirava più. A dire di mio padre Q sarebbe andato in bagno mentre K respirava a fatica ed al suo ritorno K aveva smesso di respirare. Sempre mio padre mi ha detto che Q era andato a prendere N. Infatti dopo venti minuti circa Q e N sono saliti in casa ed hanno comunicato a mio padre che K non respirava più. Mio padre si è rivolto a me dicendomi che mi stava bene così e “adesso vai a morire anche tu”;

A.d.r.. Ho sentito Q proporre di chiamare l'ambulanza e di fornire una versione dei fatti diversa da quella reale ovvero: Q avrebbe dovuto dire di aver avuto un litigio con K nel corso della serata precedente e di averlo poi trovato la mattina successiva in quelle condizioni. N e mio padre si sono mostrati d'accordo con questa versione ...”

Tanto premesso, si osserva che la S nel processo in oggetto non riveste né la qualità di cui imputata, né di persona offesa in relazione ai reati sub A) e B). Pertanto le dichiarazioni della medesima, pur dovendo essere doverosamente apprezzate, non incorrono nei canoni interpretativi stabiliti normativamente o in via giurisprudenziale della testimonianza del coro o della persona offesa dal reato.

Si rileva che la teste, pur essendo legata sentimentalmente alla vittima, ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei propri genitori, e dei propri zii, assumendosi così il peso e la responsabilità di affermazioni di grave portata, il che già di per sé avvalorava quanto da lei dichiarato. Non risulta inoltre che esistesse una pregressa situazione di palese ostilità da parte della ragazza nei confronti dei familiari, né sussiste per la medesima alcun palese vantaggio dalle dichiarazioni dalle rese: la minore, in un primo momento si era costituita parte civile tramite il suo rappresentante legale, risulta avere rinunciato tale costituzione, e la S doveva poi essere ben consapevole delle proprie dichiarazioni avrebbero sostanzialmente dissolto il suo nucleo familiare di riferimento. Da un punto di vista oggettivo poi le dichiarazioni della ragazza appaiono estremamente precise e coerenti, e, come sopra detto e come si vedrà di seguito, pienamente riscontrate dall'attività investigativa. Conclusivamente, non vi è motivo di dubitare da quanto affermato dalla S in ordine agli eventi ai quali la medesima ha assistito.

Come anticipato, le successive indagini hanno poi permesso di trovare molteplici riscontri di natura oggettiva a quanto narrato dalla ragazza. In particolare le dichiarazioni della ST appaiono confermate dall'avvenuto rinvenimento all'interno dell'abitazione sita al piano primo della tapparella in plastica di colore marrone, smontata e arrotolata con la quale è stata malmenata dal padre SM (*"A.d.r. mio padre mi ha percosso con le mani, con le ciabatte, con un pezzo della tapparella rotta che era nella sua camera, mi ha anche strappato i capelli. Anche mia madre mi ha picchiato ... Mio padre è risalito in casa verso le 19.00/20.00 cominciando nuovamente a picchiarmi. Io mi sono ferita ad un dito ed ho sporcato i miei vestiti di sangue"*). Anche le lesioni riferite dalla ragazza come alle inflitte sono state riscontrate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna (*"Trauma cranico minore. Trauma discorsivo del rachide cervicale. Contusioni multiple"*). Ancora risulta confermata l'attività del tentativo di disfarsi degli abiti compromettenti in quanto sporchi di sangue il ritrovamento degli stessi abiti indossati dalla ragazza all'interno di un cassonetto per la raccolta di immondizia sito nei pressi del luogo ove è avvenuto l'omicidio (*"i vestiti che indossavo nel momento in cui i miei genitori mi hanno picchiata non sono stati lavati in lavatrice perché me li sono tolti e messi nella mia camera. E' stata mia madre a chiedermeli ed inserirli nel sacchetto che ha poi fatto buttare da mio fratello"*). Ancora più rilevante risulta poi il rinvenimento all'interno dello stesso cassonetto di uno dei due oggetti contundenti utilizzato dai fermati per colpire mortalmente il KA (*"Mio*

padre ha provveduto ad inserire in un altro sacchetto il saliscendi della doccia rotto e un pezzo della tapparella rotta. Questo sacchetto è stato a sua volta inserito in quello con i miei vestiti”), mentre l’altro, una scarpa da uomo con tacco, è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento dove si è consumato il fatto.

Anche le c.d. “prove scientifiche” hanno confermato la dinamica riferita dalla giovane. È stata infatti disposta dal PM in sede di indagine una consulenza tecnica sui reperti in sequestro, con particolare riguardo a reperti acquisiti all’interno dell’appartamento ove si è consumato il delitto. La dott.ssa Pelotti, ha riferito di avere accertato sui reperti A e B – relativi a presunte tracce di materiale biologico repertate all’interno dell’abitazione – la presenza di sangue umano “*il cui profilo genetico è compatibile con quello della vittima*”; analoghe tracce di sostanza ematica, con lo stesso profilo genetico, sono state rinvenute su un paio di pantaloni bianchi, su un supporto per la doccia e sui due frammenti di tubo metallico.

L’autopsia disposta sul corpo della vittima ha consentito di accertare “*il riscontro, a livello del capo, del volto, degli arti, delle superfici laterali toraciche, del dorso e della borsa scrotale, di multipli segni riconducibili a lesività traumatica recente di tipo contusivo in forma di ecchimosi, ematomi ed escoriazioni, ascrivibili all’azione di mezzi di offesa naturali (piani e piedi) e non*”. Il medico – legale concludeva che la causa della morte è ascrivibile ad un “*grave trauma cranico encefalico chiuso da multipli colpi da corpo contundente, con conseguente emorragia sub – durale acuta, soffiatura emorragica sub aracnoidea e intraventricolare cerebrale, edema cerebrale acuto, ipertensione endocranica, coma ed arresto cardio – circolatorio*”. Il medico legale, dott.ssa Segreto, ha determinato l’orario della morte tra le ore 7.00 e le ore 9.00 del giorno 27.5.2012. Non sussistono elementi per ritenere che il decesso del K possa essere stato determinato da un diverso decorso causale. È appena il caso di sottolineare la perfetta corrispondenza degli eventi lesivi riscontrate in sede di autopsia con quanto specificamente dichiarato da ST.

Infine la ricostruzione della dinamica dell’omicidio e della presente partecipazione degli imputati risulta confermata dal contenuto delle conversazioni ambientali tra AQ, NM, SA e AZ, avvenute all’interno della sala d’aspetto della caserma del Nucleo Investigativo dei Carabinieri. In tal senso si sottolineano, tra i vari brani di conversazione, quanto detto dalla AZ ai figli AQ e NM “*Ormai quello che doveva succedere è successo e basta che Dio ci aiuti ... il padre (riferito a SM) non sarebbe dovuto andare via, questo è uno sbaglio grosso che ha fatto ... bisogna saper*

raccontare sempre la stessa cosa, cioè che quando sono tornati loro da casa di sua figlia Asif si era chiuso in una stanza ... niente di più e niente di meno ... quello che è successo non doveva succedere che Dio ci perdoni ... se fosse rimasto vivo avrebbe fatto una denuncia ... lui gli ha tirato dei calci ai genitali e gli ha anche tirato una bastonata in testa ... gli usciva del sangue da dietro la testa ... gli ha schiacciato il petto e lo ha fatto diventare cadavere ... non dovevi (rivolta a N) ammazzarlo perché dando una botta in testa con un bastone è chiaro che muore, ma dovevamo andare a parlare con lui (A) prima con calma e poi ... potevamo anche fare quello che hanno fatto”.

Al proposito si rammenta che la A, era presente durante buona parte del pestaggio, e le parole dalle rivolte al figlio da un lato confermano la validità complessiva delle dichiarazioni della giovane T, dall'altra ribadiscono anche la specificità di alcuni singoli eventi lesivi.

Le conversazioni a cui si fa riferimento, appaiono significative (anche se non ovviamente decisive e fondamentali nel riconoscimento della responsabilità degli imputati) e pienamente utilizzabili. A questo riguardo si rinvia provvedimenti del Tribunale del riesame e della Corte di Cassazione che hanno valutato la legittimità e l'utilizzabilità di tali trascrizioni. Quanto poi alla possibilità di fraintendimenti, errori, trascrizioni parziali, si sottolinea che il presente giudizio lo stato degli atti consente la piena valutazione degli atti di indagine consistenti nella trascrizione delle conversazioni intercettate e tradotte dall'interprete utilizzato della polizia giudiziaria.

I reati ipotizzabili

La condotta contestata gli imputati configura il delitto di omicidio volontario contestato al **capo A)** dell'imputazione.

Deve ritenersi infatti provato che tutti gli imputati hanno ripetutamente colpito la vittima, percuotendolo in varie parti del corpo, anche con oggetti contundenti idonei a provocare effetti lesivi non lievi. Alcuni di tali colpi hanno cagionato un trauma cranico da cui è derivata, secondo la dinamica eziologica descritta nell'accertamento autoptico, la morte di KA, dopo che il medesimo era stato trasportato dagli imputati A e N nel suo appartamento al piano sottostante.

Sussiste pertanto prova certa della condotta tenuta dagli imputati e del rapporto di causalità tra la medesima e la morte della vittima.

Quanto all'elemento psicologico del reato, la difesa degli imputati ha sostenuto che i

medesimi avrebbero agito non già per determinare la morte del K ma per provocargli delle lesioni con la conseguenza che si sarebbe in presenza di un'ipotesi di omicidio preterintenzionale e non di omicidio volontario.

Tale tesi difensiva è già stata apprezzata dal giudice di prime cure in sede di imposizione di misura cautelare, quindi dal Tribunale del riesame e infine dalla Corte di Cassazione. Tutti e tre i giudici citati, nei diversi propri ambiti di giudizio hanno respinto tale tesi. Deve qui ribadirsi ancora una volta che l'elemento psicologico che ha assistito il reato è quello di dolo diretto.

Si rammenta che secondo costante insegnamento giurisprudenziale, la volontà omicida dell'agente, laddove le circostanze del fatto ovvero le ammissioni dello stesso non rendano palese la sussistenza di un *animus necandi*, può essere desunta da indici sintomatici. Insegna la Suprema Corte che *"la prova della volontà omicida è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata l'oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutato sia singolarmente che nella loro coordinazione. In tal caso, la sussistenza del dolo va riconosciuta allorchè sia apprezzata positivamente la detta idoneità alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità di accadimento dell'aggressione, mentre nessun rilievo può attribuirsi, per escluderne la presenza, alla mancata reiterazione dei colpi o al pentimento o alla fuga, in quanto si tratta di attività successive alla produzione dello evento, (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico dall'analisi della micidialità dell'arma, dall'aver l'agente mirato e colpito l'addome della vittima, dalla direzione dei colpi inferti. La Corte di Cassazione ha ritenuto, enunciando il principio di cui sopra corretta tale motivazione) (cfr., ex multis Cass. sez I, sent. n. 26715).*

Dovendo dunque porre l'attenzione su alcuni indici sistematici, si rileva che quelli desumibili nel caso in concreto in esame conducono inequivocabilmente a ritenere un chiaro intento omicidiario.

Il primo dato che soccorre è quello cronologico, prendendo in esame il lasso temporale nel quale si è svolta la condotta violenta nei confronti della vittima. Il violento pestaggio nei confronti del K è durato, secondo le precise indicazioni della S, almeno tre ore (dalle 23:30 alle 2:30). Tale dato temporale appare estremamente significativo. Ed invero non può sfuggire come la reiterazione prolungata nel tempo di colpi violenti portati in varie parti del corpo indichi una volontà di cagionare un danno particolarmente intenso nella

vittima. L'intento di percuotere, cagionando solo lesioni guaribili, appare logicamente in contrasto con la prosecuzione della condotta lesiva in un periodo di tempo come quello sopra indicato. Oltre un certo limite temporale, sicuramente superato nel caso che qui occupa, la prosecuzione nel continuare ad infliggere lesioni colpendo in parti contenenti organi vitali una persona, dimostra non più lo scopo di fare soltanto del male a quella persona infliggendo dolore e ferite, ma la volontà di provocare qualche cosa di ulteriore e diverso, non ancora verificatosi: un evento definitivo e non rimediabile come la morte. A tale conclusione occorre tanto più giungere allorquando, nel corso del pestaggio, si assiste ad un progressivo degradare delle condizioni della vittima, come è accaduto nel caso che qui occupa: il K ad un certo punto non reagiva più e subiva passivamente le percosse, sanguinando vistosamente dal capo. Pure, in tali condizioni, nessuno degli imputati ha pensato di desistere dalla condotta che si stava ponendo in essere, che c'è stata del tutto solo quando la vittima mostrava di avere praticamente perso conoscenza. Del resto, AZ, senza alcun esito, aveva ripetutamente allertato gli imputati del fatto che se avessero continuato nel pestaggio avrebbero ucciso il giovane: anche davanti a tale prospettiva, che appariva del tutto congrua in relazione alla condotta che si stava perpetrando, la condotta degli imputati non veniva interrotta. Pertanto appare evidente come la scelta di persistere nell'agire violento, sebbene avvisati di quali sarebbero state le conseguenze, sia chiaramente indicativa della loro volontà omicida.

Il secondo dato specificamente richiamato dalla giurisprudenza sopra richiamata è quello delle modalità e delle caratteristiche delle lesioni inferte, anche in relazione ai mezzi utilizzati. In questo senso le dichiarazioni sopra esaminate evidenziano come la vittima sia stata colpita con violenza e, ovviamente, in maniera reiterata. La violenza dei colpi appare assolutamente significativa. Non può infatti sfuggire che appare assistito sicuramente da un diverso atteggiamento psicologico colui che colpisce al capo con uno schiaffo o un pugno una persona da colui che infierisce verso la medesima persona colpendolo sempre al capo, ma ripetutamente e con un oggetto contundente assai consistente e di apprezzabile durezza e resistenza quanto a dimensioni, forme e materiale. L'utilizzo di tale mezzo infatti è sicuramente percepibile da chiunque come immediatamente idoneo a provocare gravi traumi interni, con possibili emorragie, che, a seconda dell'organo interessato, possono avere esiti diversi. Nel caso che qui occupa di strumenti utilizzati risultano il tacco di una scarpa e l'asta di una doccia. La documentazione fotografica in atti rappresenta visivamente gli oggetti, in particolare il secondo: si tratta di un tubo metallico, della consistenza normalmente utilizzata per

questo genere di utensili. Entrambi gli oggetti, per la loro funzione, erano di materiale assai resistente, come poi dimostrato dalle conseguenze lesive prodotte.

Il terzo indice a cui è possibile fare riferimento per stabilire la sussistenza o meno di una volontà omicidiaria è da individuare con riferimento alla zona del corpo attinta dall'aggressore. Appare infatti evidente che colpi inferti in zone che non contengono organi vitali, come ad esempio gli arti, dimostra un sicuro intento lesivo, ma non la certa volontà di provocare la morte del soggetto passivo, la quale, se dunque interviene, non può ritenersi diretta conseguenza della volontà del soggetto agente. Al contrario, nel caso in esame, i colpi sono stati portati in tutte le parti del corpo della vittima; in particolare sul tronco, sul capo, negli organi genitali. Colpire violentemente ripetutamente, con le modalità sopra viste, il cranio di un soggetto significa indubitabilmente porre in essere una condotta volontariamente e consapevolmente idonea a provocare possibili emorragie interne nella zona sub-craniale, con conseguenze mortali. Anche il colpire con calci violenti la vittima nella zona degli organi genitali appare indice di volontà omicida. Infatti, anche se nel caso di specie la morte non è stata provocata da episodi emorragici riguardanti appunto la zona genitale, tuttavia è indubitabile che traumi violenti in tale zona possono provocare esiti emorragici analoghi a quelli sopra riscontrati nella testa della vittima.

Pertanto, l'esame complessivo e coordinato delle circostanze sopra enunciate non può che comportare un giudizio di sicura volontà degli autori del fatto di provocare la morte del soggetto passivo.

Occorre sottolineare che il dolo deve sussistere al momento della condotta, e che pertanto non appare rilevante l'atteggiamento psicologico dei soggetti agenti prima dell'inizio della condotta, ovvero dopo la sua cessazione. Ed in effetti, a questo riguardo si osserva che non è stata contestata l'aggravante della premeditazione: si deve infatti ritenere che la volontà di uccidere la vittima si sia manifestata istantaneamente, in un dolo nato come dolo d'impeto, ma poi perdurato per ben tre ore. Per la medesima considerazione appare non rilevante e suggestiva l'osservazione dei difensori per cui, dopo il pestaggio, gli imputati trasportavano il K ancora vivo nella sua abitazione e che pertanto, se avessero voluto davvero ucciderlo, lo avrebbero potuto fare prima di riportarlo a casa sua. Come detto l'osservazione è suggestiva e non coglie il dato per cui è nel momento in cui si è manifestata l'azione lesiva che occorre verificare che tipo di elemento psicologico abbia accompagnato la condotta del soggetto agente. Nel periodo in cui, per ben tre ore, gli imputati hanno sistematicamente picchiato la vittima,

sussisteva in loro l'evidente intenzione di provocarne la morte, per i motivi sopra indicati. La circostanza che il decesso si sia verificato solo successivamente, a seguito della emorragia provocata da quelle lesioni, è una circostanza che non incide in alcun modo sulla valutazione del dolo esistente al momento della condotta. È ben possibile cioè che dopo avere tenuto una condotta assistita dal dolo omicidiario, l'agente indirizzi i propri pensieri e voleri in altra direzione, ma se la condotta che determinerà poi successivamente la morte del soggetto passivo risulta tenuta in presenza di una chiara volontà omicida, i comportamenti successivi non sono rilevanti ai fini della sussistenza del dolo.

Tutti gli imputati devono rispondere in concorso tra loro del medesimo reato di omicidio volontario.

Come noto, il principio della equivalenza causale delle condotte dei concorrenti espresso dall'articolo 110 c.p. rende superfluo l'accertamento se vi sia stato un determinato colpo che abbia avuto un particolare esito lesivo, ovvero quale mano lo abbia inferto. Gli imputati hanno tutti colpito la vittima, in un crescendo di violenza che non permette alcuna distinzione di ruoli. Si deve ritenere che ciascuno dei colpi inferti trovi un proprio presupposto causale nella concomitante condotta degli altri imputati. Essi hanno collaborato reciprocamente, sia rafforzando con la loro presenza attiva la determinazione degli altri, sia cagionandone la vittima uno stato di progressiva debilitazione che rendeva possibile la reiterazione dei colpi, compresi quelli che hanno avuto esito letale.

A tale giudizio di piena corresponsabilità non si sottrae AS, la quale, oltre ad assistere a tutte le fasi del pestaggio, prendendone parte almeno nei momenti iniziali, incitava anche il marito e i due fratelli a proseguire nell'azione violenta e a colpire la vittima con sempre maggiore forza: la donna così operando ha sicuramente rafforzato il proposito criminoso dei correi. Anche nei suoi confronti valgono le ragioni già esposte che non consentono di ritenere prospettabile il reato meno grave di omicidio preterintenzionale. Peraltro, dagli elementi acquisiti non è certo dato desumere che la donna volesse che al K ossero soltanto provocate delle lesioni. Invero, se così fosse stato, ella sarebbe intervenuta, così come invece risulta avere fatto sua madre, per indurre i tre uomini dal desistere dal continuare a percuotere il ragazzo, e non avrebbe, per contro, richiesto al marito e ai fratelli di picchiare ancora più selvaggiamente il deceduto, sbattendo la sua testa contro il pavimento.

Pertanto, pure l'agire di AS risulta sorretto dal dolo omicidiario e non ricorrono, quindi,

i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 116 c.p.p.

In relazione al reato di omicidio contestato al capo A), si ritiene sussistente la contestata **aggravante ex artt. 577 co. 1 n. 4 c.p. in relazione all'art. 61 n. 4 c.p.**

La sussistenza dell'aggravante contestata deve essere verificata attraverso due successivi passaggi: il primo che riguarda l'esatta identificazione della ragione giustificativa della condotta delittuosa posta in essere, in quanto univoco indice di un istinto criminale più spiccato, e quindi l'aggravante potrà trovare applicazione soltanto ove non sussistano dubbi sulla reale spinta a delinquere, dal momento che l'ambiguità probatoria sul punto ricadrebbe in danno dell'imputato imponendo il medesimo l'onere di fornire la prova negativa relativa l'inesistenza della futilità del motivo (cfr., da ultimo Cass. n. 2811/2012). Il secondo passaggio riguarda la possibilità di qualificare il motivo individuato che ha indotto il soggetto agente a commettere il reato come abietto o futile. Quanto al primo punto, nel caso che qui occupa, la ragione che ha spinto gli imputati a commettere il reato emerge puntualmente e senza incertezze dalle dichiarazioni sopra riportate di ST. La medesima, come si è visto, ha chiarito come la sua relazione con la vittima fosse segreta, per il timore delle reazioni dei genitori in caso di conoscenza di tale relazione. Risultano poi dalle dichiarazioni della stessa e da quelle della vicina di casa gli accorgimenti adottati per evitare che la relazione venisse conosciuto dai genitori: la vittima aveva regalato un telefono cellulare alla ragazza per poter intrattenere conversazioni riservate; la medesima T, quando doveva telefonare al K si recava talvolta nell'appartamento della vicina, raccomandandole comunque la riservatezza. Tali circostanze confermano dunque il carattere riservato della relazione, sicuro indice del giudizio di disapprovazione che i familiari della minore avrebbero formulato se posti conoscenza del rapporto intercorrente tra i due giovani. La piena ostilità dei genitori di T a tale relazione viene poi confermata dalla reazione che medesimi mettevano in essere una volta avuto prima il sospetto, e poi la conferma, a seguito delle ammissioni della figlia, dell'esistenza di detta relazione: la figlia veniva immediatamente percossa brutalmente da entrambi i genitori. Dopo poche ore dalla rivelazione la vittima, probabilmente allarmata dalla circostanza che nessuno aveva risposto le sue telefonate, si presentava nell'abitazione dei genitori di T: da quel momento iniziava l'aggressione nei suoi confronti, che avrà come esito finale la morte dello stesso K. Nel corso del pestaggio, la stessa T veniva chiamata ad assistervi, e veniva richiesto addirittura un suo intervento, ovviamente negato dalla giovane. A

fronte di tale dinamica, che ricollega logicamente e cronologicamente il pestaggio con esiti mortali della vittima all'apprensione da parte dei genitori di T dell'esistenza della relazione tra la stessa ed il K, non è dato in alcun modo rinvenire altri e diversi motivi di ostilità precedenti tra la stessa vittima e i suoi uccisori. Al contrario, il K alloggiava nell'appartamento sottostante, in un rapporto di normale vicinanza; il medesimo era legato per motivi lavorativi al S in un rapporto che non risulta in alcun modo conflittuale; nelle ore precedenti all'omicidio K aveva tranquillamente tagliato l'erba del giardino unitamente ai cognati del S, che dopo poche ore contribuivano al suo omicidio. Non possono pertanto sussistere dubbi nell'individuare la ragione che ha portato all'omicidio della vittima nell'aver appreso, da parte dei parenti della giovane Tayyba, dell'esistenza di una relazione tra la stessa e il K: è stato dunque proprio il disappunto per tale relazione che ha provocato la feroce reazione degli imputati.

Occorre dunque procedere al successivo passaggio, e verificare se tale motivo può essere qualificato ai sensi della contestata aggravante.

Va ricordato che secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante Cass. n. mass. 215806/2000) deve considerarsi futile il motivo assolutamente sproporzionato rispetto all'azione delittuosa, e quindi così lieve e sproporzionato rispetto alle gravità del reato da apparire assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, cosicché il delitto stesso non appare causato dal motivo, ma è unicamente riconducibile agli istinti criminali dell'agente.

Appare evidente che il punto centrale di tale valutazione consiste nell'individuare il parametro in base al quale potere affermare o negare tale sproporzione tra il movente e l'entità della condotta. In questo senso sono astrattamente praticabili varie opzioni. Una prima potrebbe essere quella di carattere oggettivo, di ancorare tale dato ad una concreta previsione normativa, ma com'è noto non è stata questa la scelta del nostro codice penale. In assenza quindi di un sicuro parametro di natura positiva, le interpretazioni giurisprudenziali si sono fatte carico di dare concretezza e certezza al parametro sopraindicato.

Un primo risalente orientamento faceva riferimento, per valutare la futilità del motivo, ad una generica coscienza collettiva, anche se comprensiva dell'ambiente in cui il reo vive ed opera, delineando quindi il concetto di "futilità" non come equivalente alla "frivolezza", bensì esprime l'idea di una determinazione delittuosa causata da un movente così lieve e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa per la generalità delle

persone (cfr. Cass. 415/1980).

La successiva evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato come il metro di paragone fondato esclusivamente sulla medianità comportamentale, oltre ad essere di difficile individuazione, non permette di rilevare un istinto criminale più spiccato nonché la più elevata pericolosità dell'agente, non essendo, tale metro, in alcun modo fondato sulle caratteristiche soggettive dell'agente medesimo. Inoltre, atteso che il riconoscimento dell'aggravante in questione dovrebbe implicare un giudizio di maggiore colpevolezza dell'imputato, l'utilizzo di un parametro per la sua valutazione del tutto scollegato dal concreto soggetto agente impedirebbe di valutare correttamente il livello di colpevolezza del medesimo e, quindi, il giudizio di maggiore o minore rimproverabilità della sua azione. Tali considerazioni hanno condotto a riferire il giudizio sulla futilità del motivo non più ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un nell'astratto modello di agire, ma agli elementi concreti ravvisabili nel soggetto agente, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, il contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato (cfr. *ex multis*, Cass. 42846/2010).

Si osserva che l'approdo delle giurisprudenza prevalente, recente, maggiormente ancorata al riconoscimento del principio costituzionale di colpevolezza, motivi per i quali merita adesione, conduce all'individuazione e all'utilizzo, quale termine di paragone per individuare il parametro della futilità, di un vero e proprio "agente modello". Tale percorso sembrerebbe garantire un'applicazione della norma che sia aderente alle caratteristiche soggettive del reo, atteso che ad una tale categoria può farsi riferimento tutte le volte in cui il giudice sia chiamato ad effettuare una valutazione tenendo in considerazione una particolare prospettiva. Ed invero, se sicuramente la valutazione delle circostanze concrete in cui si è mosso l'agente, nonché delle connotazioni culturali dell'agente stesso, da un lato paiono assolutamente idonee a superare le difficoltà legate alla difficile definizione della "medianità comportamentale" utilizzata in precedenza, occorre tuttavia, dall'altro lato, non si identificare il parametro su cui valutare la condotta e la motivazione dell'autore del reato con la soggettività dell'autore stesso. Prendere infatti in considerazione, ai fini della ricostruzione del parametro di valutazione, tutte le caratteristiche, tutte le qualità, tutte le infinite, mutevoli condizioni personali del soggetto agente, renderebbe di fatto inattuabile il giudizio sulla futilità del motivo. Nel caso in cui infatti il modello di riferimento su cui parametrare le condotte dell'agente sia coincidente con l'autore del fatto, integrerebbero

l'aggravante in parola solamente condotte in cui il reo agisca in maniera totalmente contraria al proprio patrimonio di valori, il che, oltre ad essere assai raro, è pure contrario a quanto si è sostenuto in giurisprudenza.

Peraltro, la concretizzazione dei parametri di riferimento cui attenersi nella valutazione dei motivi ha introdotto la nota problematica dei reati c.d. "culturalmente motivati", ovvero reati in cui il contesto culturale di riferimento del soggetto agente può assumere un ruolo significativo ai fini della commissione del reato, con ovvi riflessi in ordine alla sussistenza di elementi psicologici che influiscono sulla valutazione di gravità del reato, fino a giungere alla possibilità di escludere l'illiceità della condotta.

Appare oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza a riferimenti culturali propri del soggetto agente, diversi da quelli recepiti nella cultura dominante (si veda *ex multis*, da ultimo, Cass. n. 6796/2011, in precedenza il caso più noto, c.d. "Hina", dal nome della vittima, Cass. 6587/2010).

Tuttavia, il riconoscimento dell'esistenza di un profilo culturale proprio del soggetto agente ovvero del suo gruppo di appartenenza, anche etnico, in grado astrattamente di incidere sulle motivazioni al delitto dello stesso soggetto, rappresenta solo il punto di partenza della questione.

Occorrerà infatti stabilire se, all'interno del processo sopra delineato, di identificazione di un soggetto agente "modello", pur interpretandosi tale soggetto all'interno della concretezza dei dati di riferimento culturali lui riferibili, sia possibile evidenziare profili culturali in grado di incidere significativamente in relazione all'azione concretamente data.

Tale percorso appare oltremodo necessario proprio per offrire concretezza e dignità ai contesti culturali propri di soggetti appartenenti a comunità minoritarie. Si vuole cioè dire che non tutti i comportamenti illeciti che traggono apparentemente origine dal fatto che il soggetto agente sia portatore di determinati valori che lo spingono a reagire in un determinato modo ad un evento, possono essere spiegati proprio in relazione ai valori che delineano il gruppo o la comunità di appartenenza.

Tale, peraltro, è l'approdo della sentenza Cass. 6587/2010, citata, dove, dopo il riconoscimento della necessità di dare adeguato spazio all'ambiente in cui viveva il reo e quindi di riconoscere la rilevanza di valori "*non necessariamente coincidenti con quelli della cultura di maggioranza*", veniva osservato che non potevano essere condivise le motivazioni addotte dal responsabile della condotta, che aveva tentato di

giustificare mediante la propria cultura comportamenti in realtà considerati sproporzionati anche in tale prospettiva, in quanto alla stessa comunità pakistana il fatto era parso *“privo di qualsiasi proporzione ed i motivi biasimevoli ed assolutamente insufficienti a portare all'azione così come concretamente realizzata”*, giungendo pertanto la conclusione che la motivazione dell'omicidio non andava rapportata al patrimonio culturale dell'imputato bensì ad un *“patologico e distorto rapporto di possesso parentale”*, idoneo ad essere considerato motivo futile, con conseguente sussistenza dell'aggravante contestata.

Nell'affrontare tale percorso nel caso che qui occupa, appare proficuo definire a che condizioni si possa parlare di **matrice culturale della condotta illecita**. In tal senso si può condividere la definizione proposta in dottrina di un comportamento realizzato da un soggetto appartenente a un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è incoraggiato o imposto.

Conseguentemente, nel caso si dovesse escludere che il reato commesso si ponga all'interno della matrice culturale come sopra delineata, si dovrà ritenere che il giudizio di sproporzione tra l'entità del fatto e la sua motivazione possa integrare pienamente il parametro della “futilità” richiesto dalla norma per la sussistenza dell'aggravante di cui si tratta.

Dall'esame degli elementi rinvenibili nel caso in esame, occorre giungere a tale ultima conclusione.

Va osservato preliminarmente che tali elementi sottoposti allo scrutinio del giudicante non consentono certo una completa ricostruzione di tutti gli elementi propri della cultura originaria degli imputati. Peraltro tale indagine apparirebbe non rilevante ai fini della decisione, in quanto proprio in ossequio al criterio della concretezza dei modelli di riferimento sul soggetto agente, ciò che appare significativo ai fini della decisione non è l'individuazione dei connotati che astrattamente possono configurare una cultura di appartenenza, ma degli elementi che permettano di affermare come e in quale misura quei connotati possano avere avuto un ruolo nel motivare gli imputati a commettere il reato.

Dei medesimi è dato conoscere la loro origine pakistana, la loro permanenza in Italia, presumibilmente da data anteriore al novembre 2002 in quanto successivamente a tale

data risultano nati in Italia i figli minori M, M e S degli imputati S e A (cfr. certificato di famiglia in atti).

Appare pertanto rilevante apprezzare il dato di una permanenza di non breve durata nel nostro paese da parte della famiglia degli imputati, con tutte le conseguenze in ordine agli inevitabili influssi, anche non voluti, del nuovo contesto sociale in cui la famiglia ha vissuto per più di 10 anni.

I legami culturali con la comunità di appartenenza e i riflessi di tali legami con l'esistenza posta in essere dalla famiglia degli imputati in Italia, risultano sostanzialmente descritti nelle dichiarazioni di ST del 6.6.2012. Dalle dichiarazioni della giovane si evince che il padre aveva intrapreso in Italia varie attività imprenditoriali, con intestazioni di società anche cooperative delle quali risultava o presidente o legale rappresentante, tra le quali era compresa quella di cui la vittima fungeva da presidente al momento del suo omicidio. Le attività imprenditoriali del S avevano permesso l'acquisto di auto di notevole importo (BMW x5; Chrysler), utilizzati dall'imputato. Nella sua attività lavorativa S si avvaleva di professionisti in qualità di consulenti fiscali e commercialisti. Deve pertanto ritenersi che, pur in presenza della permanenza di modelli culturali tipici dell'area di provenienza degli imputati, nel corso degli anni trascorsi in Italia è subentrato un processo di integrazione quanto meno economica, che ha permesso alla famiglia di S di dimorare nel nostro paese in una situazione apparentemente non conflittuale con le istituzioni locali e con le regole della comune convivenza.

I legami con la comunità di appartenenza risultano dalla frequentazione dell'abitazione della famiglia da parte di personaggi di nazionalità pakistana conosciute pubblicamente, anche con apparizioni televisive, nonché dalla frequentazione del S con uomini politici pakistani.

La madre frequentava la locale moschea.

L'elemento peraltro più significativo che emerge dalle dichiarazioni della figlia T è la chiara volontà della famiglia di esercitare un controllo sulle sue abitudini e frequentazioni. Tale volontà si manifesta con plastica evidenza nella decisione di interrompere il corso di studi della stessa: T ha dichiarato che i genitori le hanno impedito di proseguire negli studi dopo la prima superiore.

A quest'ultimo proposito appare però rilevante evidenziare come il tipo di controllo esercitato dalla famiglia della minore sulla stessa sia stato percepito come inadeguato dal fratello e dalla sorella del S che infatti gli rimproveravano sostanzialmente una

gestione familiare non consona ai loro valori tradizionali.

Da ciò emerge dunque che la famiglia degli imputati si caratterizzava, nei rapporti con i figli, per un modello di controllo sulla loro vita personale e di segregazione, ma che al tempo stesso tale modello risultava, paradossalmente, diverso, in quanto più mite, da quello della cultura di provenienza.

In buona sostanza, non emerge in alcun modo che la abnorme reazione da parte del gruppo familiare all'autonoma relazione sentimentale della giovane T sia espressamente collegata ad una rigida osservanza di un codice morale o religioso, o di valori etici condivisi, piuttosto che ai convincimenti dei familiari su come intendere il rapporto con i figli minori. Tale rapporto contemplava evidentemente un'imposizione violenta di regole volte alla privazione di qualsiasi libertà di autodeterminarsi nelle relazioni personali da parte di figli. Non appare provato, nel caso in esame, che detti convincimenti abbiano potuto trarre fondamento dall'ambiente culturale di provenienza, ma soprattutto non si può in alcun modo concludere in alcun modo, che essi ne siano la diretta applicazione. Piuttosto, si deve al contrario concludere nel senso che la famiglia di T manifestava nella pretesa di controllo sulla vita dei figli una volontà prevaricatrice che non affondava le sue radici nell'ambiente culturale di riferimento.

La prova più evidente di tale conclusione risiede poi nel fatto che la stessa T ha dichiarato che lei e la vittima avevano l'intenzione di regolarizzare la loro posizione sia nei confronti della famiglia e della comunità di appartenenza, avendo già ottenuto l'approvazione alla loro relazione sentimentale da parte della famiglia della vittima, nonché, elemento estremamente importante, da parte dell'Imam pakistano, consultato dalla vittima in occasione di un suo precedente ritorno nel paese d'origine.

Infine, appare quasi ultroneo sottolineare come nessun contesto culturale possa prevedere un rapporto legittimo tra la disobbedienza di un figlio alla volontà genitoriale e la punizione di chi risulti coinvolto in tale disobbedienza che si concretizzi nella sua uccisione.

In conclusione dunque, in relazione ai parametri di valutazione adottati dalla giurisprudenza sopraindicata, occorre concludere che non è dato rinvenire, apprezzando la concreta situazione in cui si trovavano i soggetti agenti, alcun elemento che permetta di affermare che la relazione sentimentale tra ST e AK potesse prevedere, come esito punitivo accettato, suggerito, imposto dall'ambiente culturale di provenienza l'omicidio del secondo.

Ne consegue che la valutazione del movente più sopra individuato deve essere pienamente inserita nella nozione di “futilità” più sopra delineata: **appare del tutto sproporzionato, qualunque modello di riferimento culturale si voglia prendere in considerazione, punire con la morte chi intrattiene una relazione sentimentale non approvata con un figlio.** Tale esito letale è da ritenersi la manifestazione di una personalità assolutamente violenta e del tutto insensibile al valore del bene supremo della vita umana. Pertanto, risulta pienamente giustificata la contestazione dell'aggravante in oggetto, che trova applicazione proprio ragione il giudizio di particolare disvalore sulla personalità del reo.

Infine, è appena il caso di sottolineare che le valutazioni sopra espresse valgono per tutti i concorrenti nel reato, in quanto, anche se la motivazione originaria non può che scaturire all'interno dei più stretti rapporti genitori-figlio, i fratelli dell'imputata hanno partecipato all'evento delittuoso evidentemente nella piena consapevolezza della ragione che lo aveva determinato.

Passando all'esame del reato di sequestro di persona contestato al **capo B)** dell'imputazione, si osserva che sussistono elementi soggettivi ed oggettivi del reato di cui all'art. 605 c.p.

Ed invero, come in precedenza evidenziato, le intercettazioni e le dichiarazioni di ST permettono di affermare che gli imputati A e N, su precise indicazioni di SM, terminato il pestaggio del K hanno trasportato il medesimo nel suo appartamento, assicurandosi che non si allontanasse. L'A, proprio al fine di impedire al giovane di allontanarsi da detto appartamento, vi trascorrevano la notte e ne constatava quindi il decesso la mattina successiva.

Appare evidente che il permanere nella sua abitazione da parte K, senza alcuna richiesta di aiuto o di assistenza, è spiegabile soltanto in ragione dello stato di prostrazione e debilitazione nel quale la vittima era stato posto prima della sua morte, nonché della presenza degli stessi imputati, presenza che era sicuramente in grado di imporre un determinante effetto dissuasivo alla vittima in ordine a qualsiasi sua volontà di allontanarsi, visto il brutale pestaggio cui era stato appena sottoposto. La decisione, a cui gli indagati hanno dato corso, di segregare il K nella sua abitazione è stata sicuramente sorretta dal dolo richiesto per l'integrazione del delitto di sequestro di persona, avendo costoro agito al fine di impedire al giovane la libertà di movimento, e così la possibilità di una immediata denuncia di quanto accaduto.

Alla commissione di detto reato ha anche concorso la S, la quale, come visto, durante le lunghe fasi in cui si è svolta la tragica vicenda, non aveva mai differenziato la propria posizione dalle scelte criminali del marito e dei fratelli e, anzi, subito dopo la fine del pestaggio si era attivata per far sparire le tracce di quanto era avvenuto nella sua casa, lavando i vestiti dei congiunti e riponendo in un sacchetto il vestito indossato dalla figlia.

Sussistono infine anche gli elementi costitutivi del reato di lesioni in danno di ST, commessa dai soli genitori della medesima, contestato al **capo C**). Al riguardo sarà sufficiente richiamare le precise dichiarazioni della vittima, confortate dai certificati medici in atti: vedi il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna che evidenzia lesioni plurime (*"Trauma cranico minore, Trauma discorsivo del rachide cervicale. Contusioni multiple "*).

Il trattamento sanzionatorio

A tutti e tre gli imputati possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

La personalità degli imputati evidenzia infatti come i medesimi, precedentemente al presente evento delittuoso, abbiano tenuto una condotta corretta, scevra da rilievi di rilevanza penale o anche solo di segnalazioni di polizia. I medesimi, pur non risultando particolarmente collaborativi in sede processuale, hanno però mantenuto un atteggiamento complessivamente corretto. AS si trova poi nella particolare condizione di essere madre della fidanzata della vittima e pertanto non possono essere ignorati i distorti legami affettivi sottesi a tutta la vicenda. I due fratelli A e N hanno tenuto un positivo comportamento *post factum*. Ed invero, dalla documentazione prodotta dal loro difensore in sede di giudizio abbreviato, si deve ritenere che effettivamente sia intercorso un risarcimento da parte dei medesimi nei confronti della famiglia della vittima. Pur non potendo evidentemente essere apprezzata tale circostanza ai fini dell'attenuante del pieno risarcimento del danno, sia per il limite temporale, sia per la mancanza di prova in ordine all'effettiva quantificazione del danno, tuttavia tale circostanza appare significativa di una seppur parziale resipiscenza dei medesimi imputati. Pertanto, tutte le precedenti considerazioni giustificano il riconoscimento delle generiche.

Le stesse devono essere considerate equivalenti all'aggravante contestata al reato di

omicidio di cui al capo A), reato da tenere in considerazione, in quanto punito più gravemente, per l'aumento per la continuazione. Il giudizio di equivalenza è giustificato non soltanto dalla equiparazione in termini quantitativi delle circostanze, ma anche in rapporto alla sostanziale equiparazione tra il disvalore dell'aggravante contestata e l'apprezzamento dei motivi che inducono a concedere le attenuanti generiche.

Tutti i reati contestati agli imputati possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, in quanto risulta evidente l'unicità del disegno criminoso collegato al movente ampiamente illustrato, rispetto al quale i singoli reati risultano funzionalmente collegati, nonché collocati nello stesso contesto spazio-temporale.

Peraltro, non risulta applicabile alcun aumento per la continuazione dei reati satellite con quello più grave contestato al capo A), in quanto quest'ultimo è punito con la pena dell'ergastolo nella contestazione originaria e pertanto l'aumento per la continuazione ai sensi dell'articolo 72 comma 2 c.p. può essere disposto soltanto quando i delitti posti in continuazione con il primo comportino pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, da intendersi però in relazione non alla pena edittale per i reati da porre in continuazione, ma in relazione all'aumento che in concreto si ritiene di dover operare. Nel caso concreto l'aumento per il reato di cui al capo B) appare in queste determinato di mesi sei di reclusione e quello di cui al capo C) in mesi due di reclusione e pertanto tali pene non consentono l'aggravamento della pena principale con l'isolamento diurno così come previsto dalla norma indicata (cfr. *ex multis*, Cass. Sentenza n. 48306 del 13/11/2012: “L'inasprimento dell'ergastolo con l'isolamento diurno presuppone che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendere con riferimento alla pena applicata in concreto”).

Quanto alla pena per il reato principale, si osserva che la stessa deve essere irrogata, alla luce ed in applicazione dei parametri di quell'articolo 133 c.p., nella misura di anni 24 di reclusione. Ed invero, l'elisione dell'aggravante che avrebbe comportato l'ergastolo, non può incidere su un giudizio di complessivo di estremo disvalore della condotta posta in essere. L'evento finale della morte della vittima risulta infatti conseguente ad un crudele, reiterato e sistematico “pestaggio”, che, per quanto posto in evidenza in precedenza, aveva come volontario esito la morte della vittima. Il dolo così manifestato da parte degli autori del reato non risulta certo istantaneo, ma dimostra una persistenza di varie ore nell'intenzionalità delittuosa. In tutto questo tempo non è intervenuto alcun ripensamento da parte degli autori del reato su quello che stavano cagionando alla

vittima. Inoltre anche la fase successiva della mancanza di assistenza al medesimo dimostra un'estrema pervicacia nel volere portare le conseguenze lesive delle violenze inflitte alla vittima in precedenza. Tutte queste valutazioni complessivamente intese si ritiene che possano quindi comportare una pena che si ritiene equo quantificare in anni 24 di reclusione.

Tale pena deve essere ridotta poi di un terzo in relazione della diminuente processuale, così pervenendosi alla pena finale per tutti e tre gli imputati di anni 16 di reclusione.

Seguono per legge le condanna al pagamento delle spese del procedimento e alle pene accessorie e si quantificano come nel dispositivo.

Conseguente all'affermazione di penale responsabilità è pure la condanna al risarcimento del danno delle parti civili costituite, consiglio dei Ministri e Ministero Pari Opportunità. In ragione della valenza simbolica del risarcimento, e della natura non patrimoniale dello stesso, appare possibile liquidare sin da ora in via equitativa il danno degli enti che si sono costituiti parte civile, determinando il risarcimento carico di ciascun imputato in euro 10.000 complessivi, oltre che al pagamento delle spese processuali delle parti civili costituite.

P.Q.M.

Visto gli artt. 438 e ss, 533, 535 c.p.p.,

dichiara **AQ, NM e AS** responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, riuniti dal vincolo della continuazione, e concesse a tutti gli imputati le attenuanti ex art. 62 bis c.p., ritenute equivalenti all'aggravante contestata sub A), e applicata la riduzione per il rito, condanna ciascuno alla pena di anni sedici di reclusione, oltre alle spese processuali e di custodia;

vv. gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara tutti e tre gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e interdetti legalmente per la durata della pena;

vv. gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero Pari Opportunità che liquida in via equitativa in complessivi € 10.000 a carico di ciascun imputato;

nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che liquida in complessivi € 3000;

visto l'art. 544 co. 3 c.p.p. riserva la motivazione in gg. 90.

Bologna, 29/10/2013

IL GIUDICE
DOTT. LETIZIO MAGLIARO

Depositato in Cancelleria il 29/10/2013
Il Cancelliere
Dr. Davide Dell'Anna